

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

N. 2621-A

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE PIANETTA)

Comunicata alla Presidenza il 30 settembre 1997

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Lituania per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Vilnius il 4 aprile 1996

**presentato dal Ministro degli affari esteri  
di concerto con il Ministro delle finanze  
col Ministro della pubblica istruzione  
e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica  
col Ministro del lavoro e della previdenza sociale  
col Ministro del commercio con l'estero  
e col Ministro dei trasporti e della navigazione**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 LUGLIO 1997

## INDICE

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	4
– della 5 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	5
Disegno di legge .....	»	6

ONOREVOLI SENATORI. – La Convenzione stipulata con il Governo della Repubblica di Lituania per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali rientra in quella serie di accordi analoghi già firmati dall'Italia con circa sessanta Stati nel quadro del modello elaborato dall'OCSE. Si tratta di uno strumento necessario, date l'ampiezza degli scambi internazionali e la globalizzazione dell'economia, a tutela sia degli operatori sia degli Stati, volto alla certezza e chiarezza del diritto.

La Convenzione stabilisce in quale dei due Stati debbano considerarsi imponibili i

vari tipi di reddito, elencando i redditi immobiliari, gli utili delle imprese, i dividendi, gli interessi, i canoni, gli utili da capitale, i redditi da professioni indipendenti e da lavoro subordinato, le pensioni e i compensi artistici e sportivi. Sono poi dettate norme per eliminare la doppia imposizione o mediante esenzione o attraverso crediti d'imposta.

Si raccomanda pertanto la sollecita approvazione del presente di legge.

PIANETTA, *relatore*

**PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: MAGGIORE)

23 settembre 1997

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

**PARERE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: RIPAMONTI)

23 settembre 1997

La Commissione, esaminato il testo del disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Lituania per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Vilnius il 4 aprile 1996.

## Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 32 della Convenzione stessa.

## Art. 3

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



